

Presentazione alla Camera
dei Deputati del progetto di
legge sull'avanzamento nell'
Armata di Mare già adottato
dal Senato in seduta delli
4. Marzo corrente

Signori Deputati

N.º 56

Progetto di legge
adottato dal Senato del Regno
e presentato dal Ministro dell'Armata
(La Marina) nell'ottobre dell'8 Marzo 1857.

Avanzamento nell'armata
di mare

Sul finire della passata legislazione
parlamentare io presentava alla discus-
sione di questa Camera elettiva lo
schema di una importante legge
già approvata dai Senatori, quella
cioè che riguarda l'avanzamento
nella Regia Marina, ma, non ostan-
te che la Commissione all'uopo nomi-
nata, avesse già riferito in merito
di quel progetto, e fosse anzi già
stato posto all'ordine del giorno, non
poti tuttavia esserne impreso l'
esame in quelle ultime tornate.

Riaperto poi il Parlamento fu
mio pensiero, o Signori, di non far-
porre indugio a ripresentare, come
ripresentai quella legge stessa al
Senato nel giorno 29. dello scorso
Luglio 1857.

Ora qui non mi farò a ripetervi, ciò
che ho esposto nelle antecedenti mie
relazioni, sia in merito della legge, sia
sulle basi e sui principi su cui venne
dal Ministero col concorso di uomini
esperti elaborata. - Io vi prego, o

Signori di voler aver ricorso a quelle relazioni, ove, credo, si trovano dettagliatamente svolti tutti gli argomenti, ed esposte le considerazioni che possono valere a persuaderne l'adozione.

Reputo invece possa tornare più utile il notare, come nella ripresentazione al Senato di essa legge teste per me fatta, io abbia tenuto conto di pochi emendamenti che la Commissione di questa parte del Parlamento aveva proposto nella sua relazione del 23. Giugno 1857, e come il Senato in seduta del giorno 4. del seguente mese, unanime e senza discussione, abbia approvato quel progetto nei termini in cui ebbi l'onore di presentarglielo.

Egli è pertanto esso schema di Stato così adottato, che io vengo quest'oggi a deporre sul banco della Presidenza, e spero che non incontrerò difficoltà presso di voi o Signori, imperocché sia improntato, come più sopra mi occorre di accennare, dei desiderii della passata Camera, avvalorati ora dal voto ottenuto dal Senato.

Con quello quindi che voi darete ad un siffatto progetto, potrete finalmente il Corpo della Real Marina di una legge, che da lungo

33

tempo è attesa, e ardentemente da
essa come dal governo del Re
desiderata.

Corino li 8. Marzo 1858.

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 4 Marzo 1858

OGGETTO

Avanzamento nell'Armata di mare

Titolo 1°

Delle condizioni richieste per l'avanzamento

Art. 1°

Nessuno potrà essere promosso ad un grado senza che consti idoneo a riempire gli uffizj.

L'idoneità sarà accertata secondo le norme seguite da speciale regolamento, approvato con Decreto Reale.

Art. 2°

Nessuno potrà essere nominato timoniere se non avrà servito almeno sei mesi in qualità di marinaio di prima classe a bordo di una nave dello Stato.

Art. 3°

Nessuno potrà essere nominato allievo pilota se, oltre all'età di diciotto anni compiuti, non conterà almeno un anno di servizio a bordo in qualità di marinaio di seconda classe, e se non avrà subiti con successo gli esami prescritti.

Art. 4°

Nessuno potrà essere nominato secondo nocchiere se non avrà servito almeno sei mesi a bordo di un bastimento dello Stato in qualità di timoniere.

Art. 5°

Nessuno potrà essere nominato nocchiere se non avrà servito almeno diciotto mesi in qualità di secondo nocchiere a bordo di una fregata o di una corvetta dello Stato.

Art. 6°

Nessuno potrà essere nominato secondo pilota se, oltre l'esperimento degli esami, non avrà servito almeno diciotto mesi a bordo di bastimenti dello Stato in qualità di allievo pilota.

I capitani di seconda classe nella marina mercantile potranno essere ammessi al servizio in qualità di secondi piloti, purchè ne dimostrino l'idoneità.

Art. 7°

I marinai ed i padroni di seconda classe della marina mercantile che saranno incorporati per compiere all'obbligo del servizio ovid' ottenere una patente di grado nella marina mercantile medesima, potranno, previo esame nella marina mercantile prescritto da appositi regolamenti, essere nominati allievi piloti se aspirano al grado di capitano di seconda classe, o di padroni di prima, e secondi piloti se aspirano a quello di capitano di prima classe.

Art. 8°

In occorrenza di armamenti straordinari si provvederà al numero necessario di timonieri, allievi piloti, secondi piloti ed altri con speciali disposizioni.

Art. 9°

Nessuno potrà essere nominato pilota di terza classe (sottotenente) se non avrà servito a bordo dei bastimenti dello Stato almeno due anni nel grado di secondo pilota, se non avrà subito con successo gli esami voluti dai regolamenti, e non avrà raggiunto l'età di ventiquattro anni.

I capitani di prima classe della marina mercantile potranno essere ammessi al servizio in qualità di piloti di terza classe, con che facciano prova d'idoneità mediante i voluti esami.

Art. 10°

Nessuno potrà essere nominato pilota di seconda classe (luogotenente) se non avrà servito a bordo dei bastimenti dello Stato almeno due anni come pilota di terza classe.

Art. 11°

Nessuno potrà essere nominato pilota di prima classe (capitano) se non avrà servito almeno per due anni a bordo dei bastimenti dello Stato in qualità di pilota di seconda classe.

Art. 12°

Saranno nominate guardia marina di prima classe gli allievi della scuola di marina che avranno soddisfatto alle condizioni prescritte dal regolamento del detto istituto: ed in mancanza di questi,

I piloti di terza classe;

I capitani di prima e di seconda classe della marina mercantile;

I sott'ufficiali del corpo reale equipaggi;
Epi non dovranno ^{però} oltrepassare il venticinquesimo anno d'età; dovranno riunire i requisiti voluti dai regolamenti, ed assoggettarsi a tutte le condizioni di esame richieste per gli allievi della regia scuola.

Art. 13°

Nessuno potrà essere nominato sottotenente di vascello se non avrà servito a bordo delle navi dello Stato in qualità di guardiamarina di prima classe per lo spazio di due anni almeno, e non avrà inoltre subito con successo l'esame voluto per gli uffiziali di tal grado.

I capitani di prima classe della marina mercantile che fossero richiesti a servire sui bastimenti dello Stato, vi saranno ammessi nella qualità di sottotenenti di vascello (ausiliari), ma non potranno ottenere l'effettività di questo grado se non avranno servito per due anni almeno a bordo dei suddetti bastimenti nella qualità di sottotenenti di vascello ausiliari, e subito l'esame portato dall'articolo precedente.

Art. 14°

Nessuno potrà essere nominato luogotenente di vascello se non avrà servito per due anni in qualità di sottotenente di vascello a bordo dei bastimenti dello Stato, e subito inoltre con successo il prescritto esame.

Art. 15°

Nessuno potrà essere nominato capitano di corvetta se non avrà servito almeno quattro anni nel grado di luogotenente di vascello, due dei quali imbarcato, ivi inclusi sei mesi come ufficiale incaricato del dettaglio a bordo di una fregata o corvetta.

Art. 16°

Nessuno potrà essere promosso al grado di capitano di fregata se non avrà servito almeno tre anni come capitano di corvetta, di cui otto mesi dei quali imbarcato a bordo d'uno dei bastimenti dello Stato.

Art. 17°

Nessuno potrà essere promosso al grado di capitano di vascello se non avrà servito due anni almeno come capitano di fregata, uno dei quali imbarcato nella qualità di comandante di un bastimento dello Stato, e se non conterà quattro anni di comando, a partire dal grado di luogotenente di vascello.

Art. 18°

Nessuno potrà essere promosso a grado superiore a quello di capitano di vascello se non avrà servito almeno tre anni nel grado immediatamente inferiore.

Art. 19°

Il Capo di Stato Maggiore di un Armata Navale, squadra o divisione, sarà considerato come

in comando per la promozione al grado superiore.

Art. 20.

Il tempo prescritto pel passaggio da un grado all'altro, e quello di servizio a bordo, sarà ridotto di metà in tempo di guerra.

Art. 21.

Non potrà essere derogato alle condizioni di tempo e di servizio a bordo, prescritte dagli articoli precedenti se non:

1.º Per azione segnalata debitamente giustificata e posta all'ordine del giorno;

2.º Per impossibilità di provvedere altrimenti i posti vacanti in presenza al nemico.

Titolo 2.

Del modo in cui ha luogo l'avanzamento

Art. 22.

L'avanzamento al grado di sottotenente di vascello avrà luogo per concorso di esami.

Saranno chiamati a siffatto esame i guardia-marina di prima classe che si troveranno nelle condizioni stabilite dall'art. 13.º della presente legge.

I sottotenenti di vascello ausiliari in attività di servizio, i quali avranno soddisfatto alle condizioni prescritte dal secondo alinea dell'articolo medesimo, saranno ammessi a concorrere per conseguire l'effettività di tal grado.

Art. 23.

I luogotenenti di vascello saranno nominati fra i sottotenenti di vascello.

In tempo di pace due terzi per anzianità ed un terzo a scelta.

In tempo di guerra metà per anzianità e metà a scelta.

I piloti di prima classe potranno concorrere per la nomina al grado di luogotenente di vascello sul numero di quelli promossi a scelta.

Art. 24.

I capitani di corvetta saranno nominati fra i luogotenenti di vascello di prima classe, metà per anzianità e metà a scelta in tempo di pace; tutti a scelta in tempo di guerra.

Art. 25.

I capitani di fregata, i capitani di vascello e gli uffiziali generali saranno nominati a

scelta fra gli ufficiali di grado immediatamente inferiore.

Titolo 3°

Sezione prima

Norme per l'avanzamento della bassa forza e degli ufficiali applicati ai servizi speciali della Regia Marina

Art. 26°

I sott'ufficiali cannonieri saranno nominati a scelta fra i gradi inferiori, purchè abbiano subiti gli esami prescritti e continui quelli del grado di sergente sei mesi, e gli altri del grado superiore di diciotto mesi di servizio a bordo dei bastimenti dello Stato.

Art. 27°

L'avanzamento a gradi nella maestranza e nei meccanici avrà luogo a seconda della abilità e giusta le norme che saranno determinate per Decreto Reale.

Art. 28°

Gli allievi di maggioranza dovranno avere l'età di diciotto anni compiuti, e contare un'anno di servizio nel grado inferiore.

I sott'ufficiali di maggioranza dovranno avere servito per due anni almeno come allievi di maggioranza.

Si gli uni che gli altri dovranno far prova della loro capacità mediante esperimento di esami.

Gli allievi e sott'ufficiali di maggioranza potranno essere tratti dagli altri corpi e dalle Amministrazioni della marina, purchè abbiano il servizio come sopra richiesto, e subiscano il prescritto esame.

Art. 29°

I sottotenenti per i servizi speciali della marina saranno tratti dai sott'ufficiali dei corpi della medesima attività di servizio che abbiano due anni almeno di grado e continui idonei al servizio stesso.

L'avanzamento ai gradi successivi sarà regolato secondo è stabilito per gli ufficiali dell'Regio Esercito dalla legge 13 Novembre 1853, titolo 1°.

Art. 30°

Gli ufficiali di maggioranza potranno anche essere tratti dagli ufficiali amministrativi della marina, purchè continui due anni di servizio nel proprio grado e sieno riconosciuti idonei.

2

588

Sezione Seconda

Norme speciali per l'avanzamento nel Battaglione Real Navi

Art.º 31º

Le condizioni per l'avanzamento nei diversi gradi del Battaglione Real Navi, compresi quelli della bassa forza, saranno quelle stabilite dal titolo 1º della legge del 13 Novembre 1853.

Il modo con cui avrà luogo l'avanzamento medesimo è stabilito dai seguenti articoli 32, 33, 34, 35 e 36.

Art.º 32º

I sottotenenti saranno tratti dai guardiamarina di seconda classe, i quali preferiranno far parte di questo corpo anziché del Corpo Reale Equipaggi, e dai sott'ufficiali aventi non meno di due anni di grado nei corpi della Real marina.

Art.º 33º

L'avanzamento al grado di luogotenente avrà luogo fra i sottotenenti del corpo per quattro quinti secondo l'ordine d'anzianità, e per un quinto a scelta in tempo di pace, un terzo a scelta, e due terzi per anzianità in tempo di guerra.

Art.º 34º

L'avanzamento al grado di capitano sarà devoluto ai luogotenenti del corpo nella proporzione di due terzi per anzianità, ed un terzo a scelta in tempo di pace, e metà a scelta in tempo di guerra.

Art.º 35º

Gli ufficiali dei gradi superiori potranno essere scelti fra i capitani dello stesso corpo.

Art.º 36º

L'anzianità degli ufficiali superiori del Battaglione Real Navi correrà con quella dell'esercito di terra al quale potranno far passaggio, e viceversa.

Art.º 37º

Saranno finalmente applicate al battaglione medesimo le disposizioni generali prescritte per l'esercito di terra al titolo 3º della legge suddetta del 13 Novembre 1853.

Sezione Terza

Servizio Sedarario

Art.º 38º

Appartengono al servizio sedentario quanto all'avanzamento:
1º Lo stato maggiore dei porti;

2° Gli ufficiali comandanti locali fuori del quadro d'attività.

Art. 39°

Al comando dei porti di prima, seconda e terza classe saranno chiamati ufficiali superiori dello Stato Maggiore della Regia Marina.

Art. 40°

Al comando dei porti di quarta classe ed alle cariche di Luogotenente dei porti saranno chiamati gli ufficiali subalterni, ed in mancanza di questi, i sotto ufficiali, con che se gli uni, che gli altri abbiano almeno quindici anni di servizio.

Art. 41°

I capitani e luogotenenti dei porti potranno essere destinati ad un posto e promosso ad un grado superiore nel personale dei porti, quando contino otto anni di servizio nello stesso posto e grado.

Art. 42°

A comandanti locali fuori quadro d'attività saranno chiamati gli ufficiali superiori dei corpi della Regia Marina.

Potranno anche essere nominati a tali impieghi i luogotenenti di vascello ed i capitani degli altri corpi della marina, i quali contino venti anni compiuti di servizio, compresi sei anni di grado.

Art. 43°

Gli ufficiali in servizio sedentario delle piazze assediato o bloccate saranno, durante questo tempo, considerati come in servizio attivo.

Titolo 11°

Disposizioni generali.

Art. 44°

L'anzianità del grado è determinata dalla data del Decreto di nomina ad esso grado, e a parità di data da quella del grado inferiore.

Art. 45°

Nel computo dell'anzianità rispetto al diritto d'avanzamento sarà altresì dedotto:

- 1° Il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto per l'effetto d'una sentenza, o sospeso dalle funzioni in virtù della legge penale;
- 2° Il tempo della detenzione in aspettativa di giudizio seguito da condanna;
- 3° Il tempo scorso in servizio sedentario, salvo il caso previsto dall'art. 48, secondo alinea;

1.^o Il tempo scorso in tal condizione che, a tenore della legge sullo stato degli ufficiali, non sia considerato come servizio effettivo, ne di aspettativa.

Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in detta categoria, in virtù della legge sullo stato degli ufficiali, o del Regio Decreto del 23 Luglio 1849, è computato per l'anzianità siccome è determinato dalla detta legge.

Il tempo scorso in aspettativa, in riforma od in altre categorie da ufficiali, collocati nelle medesime primus dell'emanazione di detti provvedimenti, è computato siccome era prescritto per ciascuna di esse dalle disposizioni in allora vigenti.

Non sarà mai computato il servizio prestato ad una potenza estera.

Art. 46^o

Durante la prigionia di guerra gli ufficiali conserveranno i loro diritti d'anzianità per l'avanzamento.

Nel caso previsto dal N. 1 dell'art. 21 potrà loro concedersi un'avanzamento a scelta.

Fu nessun caso però potranno ottenere, rientrando al servizio effettivo, se non il grado immediatamente superiore a quello di cui erano rivestiti, quando furono fatti prigionieri.

Art. 47^o

L'avanzamento a scelta, sino al grado di Capitano di Corvetta e di Maggiore inclusivamente, avrà luogo sulle liste di proposizione compilate a norma dei regolamenti.

Art. 48^o

Il Governo potrà effettuare quelle traslocazioni che saranno richieste dall'interesse del servizio, quand'anche ciò faccia eccezione al principio dell'avanzamento.

Sarà facoltativo allo stesso Governo d'incaricare qualunque ufficiale in attività di servizio di prestare un servizio sedentario, ove ne riconosca il bisogno, e di nuovamente destinarlo poi al servizio d'attività, secondo le circostanze.

Tali traslocazioni e cambiamenti devono eseguirsi secondo le norme prescritte dal regolamento citato all'art. 1.^o

Art. 49^o

Non potranno in verun caso essere conceduti gradi senza impiego, gradi onorari, o gradi superiori all'impiego. Potrà soltanto, in occasione di quibilazione, essere accordato il grado immediatamente superiore, purchè l'ufficiale abbia per lo meno otto anni di servizio effettivo nello stesso grado.

Art. 50^o

Le promozioni degli ufficiali sono tutte pubblicate sul Giornale Ufficiale del Regno.

2

Sono abrogate le leggi ed i regolamenti esistenti in quanto sono con-
trari alla presente.

Torino addi 4. Marzo 1858

Il Presidente del Senato del Regno
C. Alfieri

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

SANTACROCE, MICHELINI A., SERRA, CAVOUR G.,
LAURENTI, D'ALBERTI, ROBERTI

sul progetto di legge adottato dal Senato
e presentato dal ministro della Marina alla Camera dei Deputati

nella tornata dell' 8 marzo 1858

Avanzamento nell'armata di mare.

Deposta all'Ufficio di Presidenza il 17 marzo 1858

SIGNORI,

Da oltre quattro anni il Governo del Re provvedeva con legge approvata dai Poteri dello Stato al regolare avanzamento nei diversi corpi dell'esercito. Non potendo questa legge applicarsi egualmente all'armata, per la differenza dei servizi e per l'indole diversa degli uomini che compongono i due elementi di forza attiva della Nazione, ragione e giustizia volevano che per legge venisse eziandio regolato l'avanzamento nella marina militare. L'importanza e la necessità di una tal legge non sfuggivano alla solerzia dell'onorevole ministro che regge quel dicastero, il quale sino dai primi giorni del mese di giugno del passato anno presentava a questa Camera uno schema di legge tendente appunto a regolare l'avanzamento nella marina da guerra.

Questo progetto, frutto di lunghe elucubrazioni di provetti uomini di mare, emendato dal Congresso permanente della marina militare ed approvato dall'altro ramo del Parlamento, veniva, come si è detto, sottomesso alle vostre deliberazioni in sul principio di giugno passato. Esaminato negli uffici veniva quindi affidato ad una Giunta, la quale, previa alcune variazioni di poco conto, addì 23 del mese stesso ne faceva ap-

(54-A)

posita relazione. Se non che la discussione non poté più effettuarsi stante l'imminente chiusura della sessione, anzi della legislatura.

Se la promulgazione di questa legge era per lo innanzi un bisogno, è ora cosa urgente, ed i diversi corpi della marina l'aspettano con ansietà.

Spinto da questa verità, il ministro della marina, a seconda degli statuti parlamentari, era sollecito in principio della presente sessione di ripresentare alla sanzione del Senato l'anzidetto progetto di legge con que' leggieri emendamenti che la vostra Giunta dello scorso anno vi aveva introdotti.

Addì 4 volgente, il Senato approvava senza variazione alcuna questo progetto di legge, il quale presentatovi quattro giorni dopo e distribuito negli uffici seguiva il regolare andamento delle altre leggi.

La vostra Commissione, esaminato attentamente questo progetto, ed udite per mezzo del suo relatore le spiegazioni ed i rischiarimenti fornitigli dal segretario generale del Ministero della marina, di cui si dichiarò soddisfatta; considerando che il regolamento che dovrà imporre le norme per accertare l'idoneità a riempire le funzioni di un grado qualsiasi dovrà informarsi dello spirito della presente legge ed essere promulgato quanto prima; considerando pochi essere quei progetti di legge che siano stati l'oggetto di maggiori e più pazienti studi, e che abbiano ricevuto la sanzione di uomini più competenti; considerando l'urgenza di questa legge ed i miglioramenti introdottivi per cui vengono ad essere abbastanza tutelati gl'interessi dei bass'ufficiali del corpo reale equipaggi; considerando che in occorrenza di armamenti straordinari, il numero necessario di timonieri, allievi piloti, secondi piloti ed altri, ai quali si dovrà provvedere con ispeciali disposizioni a termini dell'art. 8 si prenderanno fra i marinai; considerando finalmente essere solamente pratico l'esame a cui sono sottomessi i sottotenenti di vascello per essere promossi al grado superiore (art. 14), come consta dall'art. 150 del regolamento della regia scuola di marina 6 febbraio 1830; non crede dovervi proporre emendamenti di sorta.

Però relativamente al penultimo alinea dell'art. 45, osservando che la legge che regola l'anzianità di servizio per gli ufficiali in aspettativa ha nella sua attuazione alcuni inconvenienti, è pregiudicievole a quelli uffiziali, ed in pari tempo poco vantaggiosa all'armata sì di terra, che di mare, emette un voto all'onorevole signor ministro della guerra, affinché si compiaccia studiare la questione e adottare que' temperamenti che ad ottenere lo scopo ravviserà migliori.

Del rimanente per tutti i suindicati motivi la vostra Commissione unanime vi propone l'approvazione del progetto di legge, come venne adottato dal Senato.

MICHELINI A., *relatore.*

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

ADOTTATO DAL SENATO DEL REGNO

e presentato dal *Ministro della Marina*

(LAMARMORA)

nella tornata dell'8 marzo 1858

Avanzamento nell'armata di mare.

SIGNORI,

Sul finire della passata legislazione parlamentare io presentava alla discussione di questa Camera elettiva lo schema di una importante legge (già approvata dai senatori), quella cioè che riguarda l'avanzamento nella regia marina, ma, non ostante che la Commissione all'uopo nominata avesse già riferito in merito di quel progetto, e fosse anzi già stato posto all'ordine del giorno, non potè tuttavia esserne impresso lo esame in quelle ultime tornate.

Riapertò poi il Parlamento, fu mio pensiero, o signori, di non frapporte indugio a ripresentare, come ripresentai, quella legge stessa al Senato nel giorno 29 dello scorso dicembre 1857.

Ora qui non mi farò a ripetervi ciò che ho esposto nelle antecedenti mie relazioni, sia in merito della legge, sia sulle basi e sui principii su cui venne dal Ministero col concorso di uomini esperti elaborata. Io vi prego, o signori, di voler aver ricorso a quelle relazioni, ove, credo, si trovano dettagliatamente svolti tutti gli argomenti, ed esposte le considerazioni che possono valere a persuaderne l'adozione.

Reputo invece possa tornare più utile il notare come, nella ripresentazione al Senato di essa legge testè per me fatta, io abbia tenuto conto dei pochi emendamenti che la Commis-

(54)

2

sione di questa parte del Parlamento avea proposto nella sua relazione del 23 giugno 1837, e come il Senato in seduta del giorno 4 del volgente mese, unanime e senza discussione, abbia approvato quel progetto nei termini in cui ebbi l'onore di presentarglielo.

Egli è pertanto esso schema, stato così adottato, che io vengo quest'oggi a deporre sul banco della Presidenza; e spero che non incontrerà difficoltà presso di voi, o signori, imperocchè sia improntato, come più sopra mi occorre di accennare, dei desiderii della passata Camera, avvalorati ora dal voto ottenuto dal Senato.

Con quello quindi che voi darete ad un siffatto progetto, doterete finalmente il corpo della real marina di una legge, che da lungo tempo è attesa, e ardentemente da essa come dal Governo del Re desiderata.

PROGETTO DI LEGGE

ADOTTATO DAL SENATO DEL REGNO

nella seduta del 4 marzo 1858.

TITOLO I.

Delle condizioni richieste per l'avanzamento.

Art. 1.

Nessuno potrà essere promosso ad un grado senza che consti idoneo a riempirne gli uffizi.

L'idoneità sarà accertata secondo le norme segnate da speciale regolamento approvato con decreto reale.

Art. 2.

Nessuno potrà essere nominato timoniere se non avrà servito almeno sei mesi in qualità di marinaio di prima classe a bordo di una nave dello Stato.

Art. 3.

Nessuno potrà essere nominato allievo pilota se, oltre all'età di diciotto anni compiuti, non conterà almeno un anno di servizio a bordo in qualità di marinaio di seconda classe, e se non avrà subito con successo gli esami prescritti.

Art. 4.

Nessuno potrà essere nominato secondo nocchiere se non avrà servito almeno sei mesi a bordo di un bastimento dello Stato in qualità di timoniere.

Art. 5.

Nessuno potrà essere nominato nocchiere se non avrà servito almeno diciotto mesi in qualità di secondo nocchiere a bordo di una fregata o di una corvetta dello Stato.

Art. 6.

Nessuno potrà essere nominato secondo pilota, se oltre l'esperimento degli esami, non avrà servito almeno diciotto mesi a bordo di bastimenti dello Stato in qualità di allievo pilota.

I capitani di seconda classe nella marina mercantile potranno essere ammessi al servizio in qualità di secondi piloti, purchè ne dimostrino l'idoneità.

Art. 7.

I marinai ed i padroni di seconda classe della marina mercantile che saranno incorporati per compiere all'obbligo del servizio, onde ottenere una patente di grado nella marina mercantile medesima, potranno, previo esame nella marina mercantile prescritto da appositi regolamenti, essere nominati allievi piloti se aspirano al grado di capitano di seconda classe o di padroni di prima, e secondi piloti se aspirano a quello di capitano di prima classe.

(34)

Art. 8.

In occorrenza di armamenti straordinari si provvederà al numero necessario di timonieri, allievi piloti, secondi piloti ed altri con ispeciali disposizioni.

Art. 9.

Nessuno potrà essere nominato pilota di terza classe (sottotenente) se non avrà servito a bordo dei bastimenti dello Stato almeno due anni nel grado di secondo pilota, se non avrà subito con successo gli esami voluti dai regolamenti, e non avrà raggiunto l'età di ventiquattro anni.

I capitani di prima classe della marina mercantile potranno essere ammessi al servizio in qualità di piloti di terza classe, con che facciano prova d'idoneità mediante i voluti esami.

Art. 10.

Nessuno potrà essere nominato pilota di seconda classe (luogotenente) se non avrà servito a bordo dei bastimenti dello Stato almeno due anni come pilota di terza classe.

Art. 11.

Nessuno potrà essere nominato pilota di prima classe (capitano) se non avrà servito almeno per due anni a bordo dei bastimenti dello Stato in qualità di pilota di seconda classe.

Art. 12.

Saranno nominati guardia-marina di prima classe:

Gli allievi della scuola di marina che avranno soddisfatto alle condizioni prescritte dal regolamento del detto istituto: ed in mancanza di questi,

I piloti di terza classe;

I capitani di prima e di seconda classe della marina mercantile;

I sott'ufficiali del corpo reale equipaggi.

Essi non dovranno però oltrepassare il venticinquesimo anno di età; dovranno riunire i requisiti voluti dai regolamenti, ed assoggettarsi a tutte le condizioni di esame richieste per gli allievi della regia scuola.

Art. 13.

Nessuno potrà essere nominato sottotenente di vascello se non avrà servito a bordo delle navi dello Stato in qualità di guardia-marina di prima classe per lo spazio di due anni almeno, e non avrà inoltre subito con successo l'esame voluto per gli ufficiali di tal grado.

I capitani di prima classe della marina mercantile che fossero richiesti a servire sui bastimenti dello Stato, vi saranno ammessi nella qualità di sottotenenti di vascello (ausiliari), ma non potranno ottenere l'effettività di questo grado se non avranno servito per due anni almeno a bordo dei suddetti bastimenti nella qualità di sottotenenti di vascello ausiliari, e subito l'esame portato dall'alinea precedente.

Art. 14.

Nessuno potrà essere nominato luogotenente di vascello se non avrà servito per due anni in qualità di sottotenente di

vascello a bordo dei bastimenti dello Stato, e subito inoltre con successo il prescritto esame.

Art. 15.

Nessuno potrà essere nominato capitano di corvetta se non avrà servito almeno quattro anni nel grado di luogotenente di vascello, due dei quali imbarcato, ivi inclusi sei mesi come ufficiale incaricato del dettaglio a bordo di una fregata o corvetta.

Art. 16.

Nessuno potrà essere promosso al grado di capitano di fregata se non avrà servito almeno tre anni come capitano di corvetta, diciotto mesi dei quali imbarcato a bordo d'uno dei bastimenti dello Stato.

Art. 17.

Nessuno potrà essere promosso al grado di capitano di vascello se non avrà servito due anni almeno come capitano di fregata, uno dei quali imbarcato nella qualità di comandante di un bastimento dello Stato, e se non conterà quattro anni di comando, a partire dal grado di luogotenente di vascello.

Art. 18.

Nessuno potrà essere promosso a grado superiore a quello di capitano di vascello se non avrà servito almeno tre anni nel grado immediatamente inferiore.

Art. 19.

Il capo di stato maggiore di un'armata navale, squadra o divisione, sarà considerato come in comando per la promozione al grado superiore.

Art. 20.

Il tempo prescritto pel passaggio da un grado all'altro, e quello di servizio a bordo, sarà ridotto di metà in tempo di guerra.

Art. 21.

Non potrà essere derogato alle condizioni di tempo e di servizio a bordo, prescritte dagli articoli precedenti se non :

- 1° Per azione segnalata debitamente giustificata e posta all'ordine del giorno ;
- 2° Per impossibilità di provvedere altrimenti i posti vacanti in presenza al nemico.

TITOLO II.

Del modo in cui ha luogo l'avanzamento.

Art. 22.

L'avanzamento al grado di sottotenente di vascello avrà luogo per concorso d'esami.

Saranno chiamati a siffatto esame i guardia marina di prima classe che si troveranno nelle condizioni stabilite dall'art. 13 della presente legge.

I sottotenenti di vascello ausiliari in attività di servizio, i

(54)

quali avranno soddisfatto alle condizioni prescritte dal secondo alinea dell'articolo medesimo, saranno ammessi a concorrervi per conseguire l'effettività di tal grado.

Art. 23.

I luogotenenti di vascello saranno nominati fra i sottotenenti di vascello.

In tempo di pace due terzi per anzianità ed un terzo a scelta.

In tempo di guerra metà per anzianità e metà a scelta.

I piloti di prima classe potranno concorrere per la nomina al grado di luogotenente di vascello sul numero di quelli promossi a scelta.

Art. 24.

I capitani di corvetta saranno nominati fra i luogotenenti di vascello di prima classe, metà per anzianità e metà a scelta in tempo di pace; tutti a scelta in tempo di guerra.

Art. 25.

I capitani di fregata, i capitani di vascello e gli ufficiali generali saranno nominati a scelta fra gli ufficiali di grado immediatamente inferiore.

TITOLO III.

SEZIONE PRIMA.

Norme per l'avanzamento della bassa forza e degli ufficiali applicati ai servizi speciali della regia marina.

Art. 26.

I sott'ufficiali cannonieri saranno nominati a scelta fra i gradi inferiori, purchè abbiano subiti gli esami prescritti e contino quelli del grado di sergente sei mesi, e gli altri del grado superiore diciotto mesi di servizio a bordo dei bastimenti dello Stato.

Art. 27.

L'avanzamento a gradi nella maestranza e nei meccanici avrà luogo a seconda dell'abilità e giusta le norme che saranno determinate per decreto reale.

Art. 28.

Gli allievi di maggioranza dovranno avere l'età di diciotto anni compiuti, e contare un anno di servizio nel grado inferiore.

I sott'ufficiali di maggioranza dovranno aver servito per due anni almeno come allievi di maggioranza.

Si gli uni che gli altri dovranno far prova della loro capacità mediante esperimento di esami.

Gli allievi e sott'ufficiali di maggioranza potranno essere tratti dagli altri corpi e dalle amministrazioni della marina, purchè abbiano il servizio come sopra richiesto, e subiscano il prescritto esame.

Art. 29.

(34)

I sottotenenti dei servizi speciali della marina saranno tratti dai sott'ufficiali dei corpi della medesima in attività di servizio che abbiano due anni almeno di grado e constino idonei al servizio stesso.

L'avanzamento ai gradi successivi sarà regolato secondo è stabilito per gli uffiziali del regio- esercito dalla legge 13 novembre 1853, titolo I.

Art. 30.

Gli uffiziali di maggioranza potranno anche essere tratti dagli uffiziali amministrativi della marina, purchè contino due anni di servizio nel proprio grado e sieno riconosciuti idonei.

SEZIONE SECONDA.

Norme speciali per l'avanzamento nel battaglione real navi.

Art. 31.

Le condizioni per l'avanzamento nei diversi gradi del battaglione real navi, compresi quelli della bassa forza, saranno quelle stabilite dal titolo I della legge 13 novembre 1853.

Il modo con cui avrà luogo l'avanzamento medesimo è stabilito dai seguenti articoli 32, 33, 34, 35 e 36.

Art. 32.

I sottotenenti saranno tratti dai guardia-marina di 2^a classe, i quali preferissero far parte di questo corpo, anzichè del corpo reale equipaggi; e dai sott'uffiziali aventi non meno di due anni di grado nei corpi della real marina.

Art. 33.

L'avanzamento al grado di luogotenente avrà luogo tra i sottotenenti del corpo per quattro quinti secondo l'ordine di anzianità, e per un quinto a scelta in tempo di pace, un terzo a scelta, e due terzi per anzianità in tempo di guerra.

Art. 34.

L'avanzamento al grado di capitano sarà devoluto ai luogotenenti del corpo nella proporzione di due terzi per anzianità, ed un terzo a scelta in tempo di pace, e metà a scelta in tempo di guerra.

Art. 35.

Gli uffiziali dei gradi superiori potranno essere scelti fra i capitani dello stesso corpo.

Art. 36.

L'anzianità degli uffiziali superiori del battaglione real navi correrà con quella dell'esercito di terra, al quale potranno far passaggio, e viceversa.

Art. 37.

Saranno finalmente applicate al battaglione medesimo le disposizioni generali prescritte per l'esercito di terra al titolo III della legge suddetta 13 novembre 1853.

Servizio sedentario.

Art. 38.

Appartengono al servizio sedentario quanto all'avanzamento:

- 1° Lo stato maggiore dei porti;
- 2° Gli ufficiali comandanti locali fuori del quadro di attività.

Art. 39.

Al comando dei porti di prima, seconda e terza classe saranno chiamati ufficiali superiori dello stato maggiore della regia marina.

Art. 40.

Al comando dei porti di quarta classe ed alle cariche di luogotenente dei porti saranno chiamati gli ufficiali subalterni, ed in mancanza di questi, i sott'ufficiali, con che sì gli uni che gli altri abbiano almeno quindici anni di servizio.

Art. 41.

I capitani e luogotenenti dei porti potranno essere destinati ad un posto e promossi ad un grado superiore nel personale dei porti, quando contino otto anni di servizio nello stesso posto e grado.

Art. 42.

A comandanti locali fuori quadro d'attività saranno chiamati gli ufficiali superiori dei corpi della regia marina.

Potranno anche essere nominati a tali impieghi i luogotenenti di vascello ed i capitani degli altri corpi della marina, i quali contino venti anni compiuti di servizio, compresi sei anni di grado.

Art. 43.

Gli ufficiali in servizio sedentario delle piazze assediate o bloccate saranno, durante questo tempo, considerati come in servizio attivo.

TITOLO IV.

Disposizioni generali.

Art. 44.

L'anzianità del grado è determinata dalla data del decreto di nomina ad esso grado, e a parità di data da quella del grado inferiore.

Art. 45.

Nel computo dell'anzianità rispetto al diritto d'avanzamento sarà altresì dedotto:

- 1° Il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto per l'effetto d'una sentenza o sospeso dalle funzioni in virtù della legge penale;
- 2° Il tempo della detenzione in aspettativa di giudizio seguito da condanna;

3° Il tempo scorso in servizio sedentario, salvo il caso previsto dall'art. 48, secondo alinea;

4° Il tempo scorso in tal condizione che, a tenore della legge sullo stato degli ufficiali, non sia considerato come servizio effettivo, nè di aspettativa.

Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in detta categoria, in virtù della legge sullo stato degli ufficiali o del regio decreto del 25 luglio 1849, è computato per l'anzianità sì e come è determinato dalla detta legge.

Il tempo scorso in aspettativa, in riforma od in altre categorie da ufficiali, collocati nelle medesime prima dell'emanazione di detti provvedimenti, è computato siccome era prescritto per ciascuna di esse dalle disposizioni in allora vigenti.

Non sarà mai computato il servizio prestato ad una potenza estera.

Art. 46.

Durante la prigionia di guerra gli ufficiali conserveranno i loro diritti d'anzianità per l'avanzamento.

Nel caso previsto dal n° 1 dell'art. 21 potrà loro concedersi un avanzamento a scelta.

In nessun caso però potranno ottenere, rientrando al servizio effettivo, se non il grado immediatamente superiore a quello di cui erano rivestiti, quando furono fatti prigionieri.

Art. 47.

L'avanzamento a scelta, sino al grado di capitano di corvetta e di maggiore inclusivamente, avrà luogo sulle liste di proposizione compilate a norma dei regolamenti.

Art. 48.

Il Governo potrà effettuare quelle traslocazioni che saranno richieste dall'interesse del servizio, quand'anche ciò faccia eccezione al principio dell'avanzamento.

Sarà facoltativo allo stesso Governo d'incaricare qualunque ufficiale in attività di servizio di prestare un servizio sedentario, ove ne riconosca il bisogno, e di nuovamente destinarlo poi al servizio d'attività, secondo le circostanze.

Tali traslocazioni e cambiamenti devono eseguirsi secondo le norme prescritte dal regolamento citato all'art. 1°.

Art. 49.

Non potranno in verun caso essere concessi gradi senza impiego, gradi onorari o gradi superiori all'impiego. Potrà soltanto in occasione di giubilazione essere accordato il grado immediatamente superiore, purchè l'ufficiale abbia per lo meno otto anni di servizio effettivo nello stesso grado.

Art. 50.

Le promozioni degli ufficiali sono tutte pubblicate sul giornale ufficiale del regno.

Sono abrogate le leggi ed i regolamenti esistenti in quanto sono contrari alla presente.

Il Presidente del Senato
ALFIERI.

Adottato nella seduta del 26 Maggio 1878
Salicruti